# Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

del 25 ottobre 2007

## I. Scopo e principi dell'accordo

#### Art. 1 Scopo

I cantoni concordatari collaborano nel settore della pedagogia speciale nell'intento di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera<sup>1</sup>, dall'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria<sup>2</sup> e dalla Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili<sup>3</sup>. Essi, in particolare,

- a. definiscono l'offerta di base che assicura la formazione e la presa a carico dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari;
- b. promuovono l'integrazione di questi bambini e di questi giovani nella scuola regolare;
- c. si impegnano a utilizzare degli strumenti comuni.

#### Art. 2 Principi di base

La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi:

a. la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione;

Raccolta delle basi legali della CDPE, cap. 1.2

<sup>3</sup> RS 151.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RS 101

- b. le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separazione nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell'ambiente e dell'organizzazione scolastica;
- c. il principio di gratuità prevale nell'ambito della pedagogia speciale; una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti e per la presa a carico:
- d. i detentori dell'autorità parentale sono associati alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

#### II. Diritto alla pedagogia speciale

#### Art. 3 Beneficiari

Dalla nascita all'età di venti anni compiuti, i bambini e i giovani che risiedono in Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale a condizione che:

- a. prima della scolarizzazione: se è accertato uno sviluppo limitato o compromesso o se, verosimilmente, non potranno seguire una scolarizzazione regolare senza un sostegno specifico;
- b. durante la scuola obbligatoria: se è accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione al punto da non potere o non più poter seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure quando un altro bisogno educativo particolare è stato accertato.

# III. Definizione dell'offerta di base della pedagogia speciale

#### Art. 4 Offerta di base

<sup>1</sup>L'offerta di base della pedagogia speciale comprende:

- a. la consulenza e il sostegno, l'educazione precoce speciale, la logopedia e la psicomotricità;
- b. le misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale, così come
- c. la presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia speciale.

<sup>2</sup>I cantoni assumono l'organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazione di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all'ambulatorio.

#### Art. 5 Misure supplementari

<sup>1</sup>Qualora i provvedimenti applicati prima dell'inizio della scolarità o nell'ambito della scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l'attribuzione di misure supplementari deve essere presa in seguito all'accertamento dei bisogni individuali.

<sup>2</sup>Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l'insieme dei seguenti criteri:

- a. una lunga durata;
- b. una forte intensità;
- c. un'alta specializzazione dell'operatore che le applica, così come
- d. delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull'ambiente sociale e sul percorso di vita del bambino o del giovane.

#### Art. 6 Attribuzione delle misure

<sup>1</sup>I cantoni concordatari designano le autorità competenti incaricate dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

<sup>2</sup>Le autorità competenti per l'attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari delle prestazioni.

<sup>3</sup>La determinazione dei bisogni individuali prevista dall'art. 5 cpv. 1 avviene nell'ambito di una procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incaricati della valutazione distinti dai prestatari.

<sup>4</sup>La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente.

#### IV. Strumenti d'armonizzazione e di coordinazione

#### Art. 7 Strumenti comuni

<sup>1</sup>I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro pratiche del settore della pedagogia speciale e nelle direttive corrispondenti

- a. una terminologia comune;
- b. degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni, e
- c. una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali, secondo l'art. 6 cpv. 3.

<sup>2</sup>La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dello sviluppo e della validazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per bambini e giovani in situazione di handicap.

<sup>3</sup>Gli strumenti comuni sono approvati dall'Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.

<sup>4</sup>L'offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitoraggio nazionale del sistema educativo.

#### Art. 8 Obiettivi d'apprendimento

I livelli d'esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli obiettivi d'apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.

# Art. 9 Formazione dei docenti e del personale della pedagogia speciale

<sup>1</sup>La formazione iniziale dei docenti e del personale della pedagogia speciale operanti con i bambini e i giovani si basa sui regolamenti di riconoscimento della CDPE o sul diritto federale.

<sup>2</sup>I cantoni concordatari lavorano assieme allo sviluppo di un'offerta adeguata di formazione continua.

## Art. 10 Ufficio cantonale di collegamento

Ogni cantone concordatario designa all'intenzione della CDPE un ufficio cantonale di collegamento per tutti gli aspetti relativi alla pedagogia speciale.

## Art. 11 Prestazioni fuori cantone

Il finanziamento delle prestazioni, a carattere residenziale o in esternato, fornite dagli istituti di pedagogia speciale ubicati fuori cantone si basa sulla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS)<sup>4</sup>.

5

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Raccolta delle basi legali della CDPE, cap. 3.2.

## V. Disposizioni finali

#### Art. 12 Adesione

L'adesione a questo accordo si dichiara davanti al Comitato della CDPE.

#### Art. 13 Revoca

La revoca di questo accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

#### Art. 14 Termini d'esecuzione

I cantoni che aderiscono al presente accordo dopo il 1º gennaio 2011 sono tenuti ad applicarlo entro sei mesi dall'adesione.

# Art. 15 Entrata in vigore

<sup>1</sup>Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione, ma al più presto il 1º gennaio 2011.

<sup>2</sup>L'entrata in vigore dell'accordo è comunicata alla Confederazione.

# Art. 16 Principato del Liechtenstein

Il principato del Liechtenstein può aderire all'accordo. In questo caso usufruisce degli stessi diritti e doveri dei cantoni firmatari.

Heiden, 25 ottobre 2007

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente: Isabelle Chassot

Il segretario generale: Hans Ambühl